

Il Tribunale di Trani**Il Giudice Delegato**

Visto il provvedimento di delega del 9 maggio 2019 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale;

letta la proposta depositata ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, nell'interesse di **Del Vento Nicola Giovanni**, nato a **Canosa di Puglia**, il **14 giugno 1969**, ivi residente alla via **Massimo D'Azeglio, 11**, finalizzato alla proposizione di un piano quale rimedio alla prospettata situazione di sovraindebitamento;

ritenuta la competenza del Tribunale di Trani, ai sensi dell'art. 9 co. 1 l. 3/2012, essendo il consumatore residente in Canosa di Puglia;

rilevato che il ricorso è correttamente corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 9 l. cit., non svolgendo lo stesso attività d'impresa;

letta la relazione particolareggiata del Gestore dell'organismo di composizione della crisi dott.ssa Natalina Cuocci, nominata OCC dal Presidente del Tribunale di Trani con provvedimento del 21 febbraio 2018;

rilevato che la citata relazione particolareggiata contiene le indicazioni di cui al co. 3 bis dell'art. 9 l. 3/2012, e segnatamente, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di quest'ultimo di adempiere alle obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, nonché un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda;

considerato che il piano del consumatore presentato dal ricorrente ha ad oggetto il pagamento integrale dei creditori in prededuzione (OCC dott.ssa Natalina Cuocci e difensore del ricorrente avv. Saverio Regano) per complessivi €. 11.520,00 (di cui il 20% in acconto all'omologa del piano ed il saldo in 14 rate mensili), ed il pagamento dell'unico creditore privilegiato ipotecario, INPS, nella misura del 43,90% del capitale, (101.312,00), in 168 rate mensili di €. 603,05, e dei creditori chirografari, nella misura del 5%, in 10 rate mensili di complessivi 96,26, traendo il ricorrente tali importi dalla retribuzione;

ritenuto che l'Organismo di composizione ha ricavato la convenienza della proposta formulata rispetto alla liquidazione del bene immobile ipotecato, oggetto di procedura espropriativa immobiliare dalla circostanza che, partendo da un prezzo di stima di €. 154.348,10, il ricavato effettivo della vendita, in una procedura liquidatoria, con offerta minima ed eventuali successivi ribassi, nonché decurtate le spese in prededuzione della



procedura, non supererebbe gli €. 99.000,00 importo questo inferiore a quanto previsto nel piano;

tutto ciò rilevato e considerato, osserva, in diritto, quanto segue.

Va preliminarmente considerato come nella fretta normativa di sintesi, siano stati disciplinati dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, tre istituti del tutto diversi tra loro per struttura, implicitamente ispirati a quelli della gestione della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore "fallibile" ai sensi dell'art. 1, II comma della l. fallimentare; ciò consente di usufruire dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi sulle norme della predetta legge, nell'intento di ricostruzione degli istituti della l. n. 3/2012, pur sempre riconoscendone l'inapplicabilità diretta.

Orbene, l'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento - riconoscendo una c.d. second chance - non può tuttavia avallare una lettura normativa che abbia quale faro esclusivo la tutela del debitore, dovendosi riconoscere anche la tutela del creditore, pena lo stravolgimento - ed in ultima analisi, il pericolo di tracollo - del sistema economico.

Lo strumento tipizzato nel concordato preventivo e, specularmente, nell'accordo di ristrutturazione, di cui all'art. 7 co. 1 l. n. 3/2012, per contemperare le contrapposte esigenze è il diritto di voto del creditore non pagato integralmente: l'accordo tra le parti mediato dal principio maggioritario.

Attraverso il voto, dunque, il creditore esercita il suo diritto, nella piena consapevolezza della proposta del debitore, assicurata attraverso la attività informativa del commissario o dell'organismo di composizione della crisi.

In quest'ottica si spiega e si giustifica l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale (cfr. Cass., 31 ottobre 2016, n. 22045) che ammette, nel concordato in continuità, la moratoria ultrannuale - ai sensi dell'art. 186 bis , II comma lett. c) l.f. - del pagamento dei creditori muniti di diritto di prelazione su beni non liquidati, ma utilizzati per la continuazione dell'impresa, compensata sul piano economico dalla corresponsione degli interessi e sul piano giuridico dall'esercizio del diritto di voto (per l'intero credito).

Il delicato equilibrio così raggiunto consente all'organismo giudiziario di riposizionarsi in un ruolo di terzo arbitro del rispetto formale delle regole giuridiche di formazione della volontà comune.

Il piano del consumatore (art. 7 co. 1 bis e 12 bis l. cit.), al contrario, deroga dallo schema descritto e determina una imposizione giudiziale ai creditori, il cui sindacato è limitato, nell'ipotesi di mancata alienazione del bene sul quale grava il diritto di



prelazione, alla convenienza economica del piano rispetto alla soluzione liquidatoria (c.d. cram down).

In questi termini, pare imprescindibile verificare se vi siano limiti espressi ed impliciti alla possibilità di ricorrere ad un istituto nel quale vi è un evidente squilibrio sul piano procedimentale tra le contrapposte posizioni di debito e credito.

I limiti espressi sono dati dalla necessaria qualificazione del ricorrente come consumatore, dalla meritevolezza e dalla necessità di rispettare la c.d. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori prelazionari (oltre all' idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei crediti non pignorabili e dei crediti per IVA non versata e ritenuta d'acconto operata e non versata); quello implicito è dato dalla durata massima che può avere il piano.

Nel caso di specie, intanto, si ravvisa la qualifica di consumatore del **Adriano Nicolò** **Stavanni**, giacché il debito assunto attiene all'acquisto dell'unico bene di proprietà ed adibito ad abitazione, del tutto estraneo ad attività d'impresa di cui non c'è traccia negli atti.

Quanto alla durata del piano, la l. n. 3/2012 - così come la legge fallimentare in relazione al concordato preventivo - non pone un limite temporale al piano del consumatore.

Non ignora il Giudice come taluna giurisprudenza di merito abbia ravvisato un limite temporale di esecuzione del piano (individuato prevalentemente nel quinquennio) necessario per la ammissione e omologazione del concordato (ricollegandosi alla pronuncia a Sezioni Unite 1521/2013 la quale nel definire la causa concreta del concordato ha individuato quale elemento essenziale della risoluzione della crisi la ragionevolmente breve durata della esecuzione del piano per la soddisfazione effettiva integrale dei creditori ipotecari (salva la degradazione in caso di incapienza del bene liquidato) e anche minimale dei creditori chirografari); e ciò anche in considerazione dell'esigenza di effettivo rispetto del principio contenuto nell'art. 111 della Costituzione e valorizzando il parametro rinvenibile nella l. n. 89/2011.

Non condivide, tuttavia, lo scrivente le conclusioni della medesima giurisprudenza, laddove ritiene che la formazione, per così dire, coattiva del piano del consumatore - ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore - imponga al Giudice di dichiarare inammissibile piani che eccedano la durata quinquennale.

Al contrario, pur considerando significativa (ai fini dell'omologazione) la durata del piano proposta, il rigido automatismo previsto dalla rigorosa applicazione dei principi dianzi enunziati, condurrebbe ad un considerevole impoverimento della funzione



dichiarata dell'istituto che è appunto, quella di consentire la c.d. second chance al debitore.

Vanno, al contrario, considerati ulteriori elementi quali le prospettive alternative di realizzo, la percentuale di soddisfacimento, il numero e la tipologia dei creditori, onde verificare se, in concreto, il piano, nel superare la soglia non scritta dei cinque anni, mortifichi del tutto le ragioni del creditore, allungando in modo intollerabile i tempi di soddisfacimento (anche in considerazione del tempo già trascorso nello svolgimento di una eventuale procedura esecutiva).

Nel caso presente, infatti, fissata la comparizione delle parti, il creditore ipotecario INPS si è opposto sostanzialmente sotto il solo profilo della convenienza del piano predisposto dal ricorrente rispetto alla diversa soluzione liquidatoria, assumendo che il valore di mercato e, quindi, da porsi a base d'asta sia quello indicato dall'esperto stimatore nominato nella procedura espropriativa immobiliare e, pertanto, di €. 220.000,00.

Quanto a tale aspetto, l'organismo di composizione della crisi ha attribuito - sulla scorta di considerazioni di carattere oggettivo e sugli esiti di una ricerca di mercato - un valore al bene ipotecato sensibilmente inferiore, da cui ha decurtato, correttamente, le spese in prededuzione della procedura espropriativa (spese destinate ad aumentare nel caso di successivi ribassi e del protrarsi dei tentativi di vendita).

In proposito, pur volendo considerare che, in astratto, la procedura liquidatoria - richiamata quale parametro di valutazione dall'art. 12 bis IV comma - di cui agli art. 14 ss. della l.n. 3/2012 non prevede la riduzione dell'importo del valore di stima operata per prassi nelle esecuzioni, né la decurtazione derivante dalla applicazione dell'art. 571 del c.p.c. (essendo meramente eventuale la possibilità che il liquidatore intervenga e prosegua l'esecuzione promossa dal creditore), deve osservarsi che, in concreto, in presenza di una procedura espropriativa pendente, è ad essa che occorre fare riferimento e che la stessa non offre affatto garanzie di un migliore o più celere soddisfacimento del creditore.

In particolare, la aleatorietà del ricavato della vendita, soggetta agli umori del mercato (non va sottaciuta la stasi del mercato immobiliare in questo momento storico, la circostanza che l'immobile in questione sia occupato da minori e, quindi, difficilmente liberabile) i tempi non preventivabili di realizzo, accorciano decisamente il divario tra le stime di partenza, di modo che, appare preferibile, anche nell'interesse del creditore ipotecario, un realizzo inferiore a quanto vantato e dilazionato nel tempo, ma sicuro, a fronte di un realizzo pari a quello offerto nel piano ma incerto nell'an, nel quando e nel quantum.



Né vanno trascurate le ulteriori circostanze, da una parte, che la falcidia del credito è connaturata all'istituto in questione, e, dall'altra, che l'omologazione del piano lascia inalterate le garanzie e la possibilità della procedura espropriativa, che potrà essere attivata (da parte dell'unico creditore ipotecario) a seguito di risoluzione del piano anche nel caso di una sola rata rimasta inadempita.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di **Del Vento Nicola Giovanni**, come generalizzato in atti, alle condizioni di cui alla proposta in atti; conferma l'OCC dott.ssa Natalina Cuocci per la vigilanza sull'esecuzione del piano omologato; dispone che del presente decreto sia data comunicazione, a cura dei ricorrenti, ai creditori indicati nell'elenco di cui al ricorso e che il presente decreto sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Trani.

si comunichi ai ricorrenti ed all'Organismo di Composizione della Crisi dott.ssa Natalina Cuocci.

Trani, 22 luglio 2019

Il Giudice Delegato
Alberto Binetti

